

AG5-08

6 marzo 2008

Oggetto : Applicazione art. 3, commi 19, 20 e 21 della legge 244/2007 e art. 15 D.L. 248/2007.

In esito a quanto richiesto con nota n. 7904 del 10 gennaio u.s., si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 5-6 marzo 2008 ha approvato le seguenti considerazioni.

La Legge Finanziaria 2008, ai commi 19, 20, 21 e 22 dell'art. 3, ha introdotto in capo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 il divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

Sulla medesima materia è peraltro intervenuto l'art. 15 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (pubblicato sulla G.U. 31 dicembre n. 302), il quale prevedeva che "Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008."

Le difficoltà interpretative, evidenziate da codesta Provincia, soprattutto con riferimento al periodo transitorio, debbono considerarsi definitivamente risolte con l'entrata in vigore della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del D.L. 2048/2007, che ha stabilito espressamente che è consentita la costituzione dei collegi arbitrali fino al 30 giugno 2008 e che i collegi costituitisi entro la predetta data possono continuare ad operare fino alla conclusione della propria attività.

A decorrere dal 1 luglio 2008, invece, vige il divieto, contenuto nel comma 19 citata, di inserire nei contratti clausole compromissorie ovvero di sottoscrivere compromessi, pena la nullità delle clausole o compromessi stessi.

Infine, per i contratti già sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della citata legge di conversione n. 31/2008 e solo per quelli per i quali sia prevista la facoltà di declinatoria, nel caso in cui i collegi arbitrali non si siano costituiti alla data del 30 giugno 2008, il comma 21 dell'art. 3 della legge finanziaria prescrive l'obbligo di denegare la competenza arbitrale.